



Giuseppina Casazza
Notaio

Repertorio n. 32817

Raccolta n. 19642

Atto Costitutivo di Consorzio

REPUBBLICA ITALIANA

Il due marzo duemiladiciassette

02-03-2017

in Rieti, viale Matteucci n. 5,

dinanzi a me dott. Giuseppina CASAZZA, notaio in Rieti, i-

scritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Viterbo

e Rieti,

sono presenti:

1) Pitoni Pierpaolo, nato a Rieti, il 4 dicembre 1974, resi-

dente a Rieti, via Ferrari n. 21,

che interviene sia in proprio che in rappresentanza di:

Cococcioni Valeria, nata ad Amatrice, il 2 marzo 1963,

Cipriani Patrizia, nata a Roma, il 17 novembre 1966,

entrambe domiciliate per la carica ove appresso, quali uniche

socie ed amministratrici della società semplice "Az.Agric.Ci-

priani Patrizia e Cococcioni Valeria", con sede in Leonessa,

frazione Terzone, via Case Sparse Petrucci n. 68, codice fi-

scale, partita IVA e numero d'iscrizione nel registro delle

imprese di Rieti: 00823790571, numero REA: RI-49250, in virtù

dei poteri derivanti dai patti sociali;

Paniconi Gianni, nato a Rieti, il 9 dicembre 1970, domicilia-

to per la carica ove appresso, quale amministratore della so-

cietà semplice "Paniconi Gianni e Paniconi Luigino Società A-

REGISTRATO

A 2017

N 20-3-17

AL N 869 AT

UFFICIO NOTARILE

GIUSEPPINA CASAZZA

RIETI

N 20-3-17

vanti dai patti sociali;

Della Croce Paolo, nato a Torri in Sabina, il 30 aprile 1976,

domiciliato per la carica ove appresso, in rappresentanza

della società semplice "Azienda Agricola Sabina F.lli della

Croce", con sede in Torri in Sabina, via Palazzo n. 4, codice

fiscale, partita IVA e numero d'iscrizione nel registro delle

imprese di Rieti: 00889470571, numero REA: RI-52534, in virtù

dei poteri derivanti dai patti sociali;

quale speciale procuratore, autorizzato con procura speciale

a mio rogito in data 1° marzo 2017, repertorio n. 32815, che

in originale si allega al presente atto sotto la lettera "A";

nonchè in rappresentanza di:

Carosi Fabiano, nato a Rieti, il 21 marzo 1978, domiciliato

per la carica ove appresso, rappresentante della società

"Fattorie Vallesanta S.r.l. - Società Agricola", con sede in

Rieti, via Comunali n. 43, capitale sociale euro 12.000,00

(dodicimila), codice fiscale, partita IVA e numero d'iscri-

zione nel registro delle imprese di Rieti n.: 01060050570,

quale amministratore unico in virtù dei poteri derivanti dal-

lo statuto sociale e dal verbale di assemblea in data 28 feb-

braio 2017;

Croci Valentina, nata a Gorizia, il 1° aprile 1973, residente

a Fiamignano, via dell'Assunta n. 21, titolare della ditta

individuale denominata "Le Antiche Terre di Croci Valentina",

con sede ove sopra, codice fiscale e numero d'iscrizione nel

registro delle imprese di Rieti: CRC VNT 73D41 E098V, numero

REA: RI-70994;

De Santis Maria Grazia, nata ad Ascoli Piceno, il 21 novembre

1961, residente ad Amatrice, frazione Prato n. 24, titolare

della ditta individuale omonima, con sede ove sopra, codice

fiscale e numero d'iscrizione nel registro delle imprese di

Rieti: DSN MGR 61S61 A462N, numero REA: RI-65962;

Desideri Miriam, nata a Poggio Bustone, il 30 marzo 1975, re-

sidente a Poggio Bustone, via Magenta n. 5, titolare della

ditta individuale omonima, con sede ove sopra, codice fiscale

e numero d'iscrizione nel registro delle imprese di Rieti:

DSD MRM 75C70 G756M, numero REA: RI-56800;

Labella Alessio, nato a Rieti, il 4 agosto 1988, residente a

Leonessa, frazione Vindoli, titolare della ditta individuale

omonima, con sede ove sopra, codice fiscale e numero d'iscri-

zione nel registro delle imprese di Rieti: LBL LSS 88M04

H282Z, numero REA: RI-63246;

Lucioni Emanuele, nato a Terni, il 31 luglio 1977, residente

a Labro, vocabolo Canello, titolare della ditta individuale

omonima, con sede ove sopra, codice fiscale e numero d'iscri-

zione nel registro delle imprese di Rieti: LCN MNL 77L31

L117Z, numero REA: RI-60031;

Micheli Silvia, nata a Rieti, il 13 maggio 1990, residente a

Rivodutri, via Ospizio Cerroni n. 24, titolare della ditta

individuale omonima, con sede ove sopra, codice fiscale e nu-

mero d'iscrizione nel registro delle imprese di Rieti: MCH

SLV 90E53 H282R, numero REA: RI-64706;

Palleschi Federica, nata a Roma, il 7 novembre 1976, residen-
te a Rivodutri, località Colle Viglia n. 1, titolare della

ditta individuale omonima, con sede ove sopra, codice fiscale

e numero d'iscrizione nel registro delle imprese di Rieti:

PLL FRC 76S47 H501F, numero REA: RI-57124;

Spognetta Alberto, nato a Cottanello, il 27 marzo 1955, resi-

dente a Cottanello, via Ferrari n. 21, titolare della ditta

individuale omonima, con sede ove sopra, codice fiscale e

numero d'iscrizione nel registro delle imprese di Rieti: SPG

LRT 55C27 D124G, numero REA: RI-46715;

Spognetta Lorenzo, nato a Rieti, il 15 dicembre 1988, resi-

dente a Cottanello, via San Biagio snc, titolare della ditta

individuale omonima, con sede ove sopra, codice fiscale e nu-

mero d'iscrizione nel registro delle imprese di Rieti: SPG

LNZ 88T15 H282W, numero REA: RI-63165;

Polidori Giuliano, nato a Magliano Sabino, il 1° ottobre

1979, residente a Casperia, via Santa Maria n. 38, titolare

della ditta individuale omonima, con sede ove sopra, codice

fiscale e numero d'iscrizione nel registro delle imprese di

Rieti: PLD GLN 79R01E812D, numero REA: RI-64625;

Colasanti Umbertina, nata a Rieti, il 28 febbraio 1972, resi-

dente a Castel Sant'Angelo, via Massimo D'Azeglio n. 3, tito-

lare della ditta individuale omonima, con sede ove sopra, co-

dice fiscale e numero d'iscrizione nel registro delle imprese

di Rieti: CLS MRT 72B68 H282G, numero REA: RI-63181;

Parlati Lorenzo, nato a Roma, il 26 maggio 1971, residente a

Poggio San Lorenzo, via Quinzia n. 78, titolare della ditta

individuale denominata "I Colli di Parlati Lorenzo", con sede

ove sopra, codice fiscale e numero d'iscrizione nel registro

delle imprese di Rieti: PRL LNZ 71E26 H5010, numero REA:

RI-63751;

Nibi Francesco, nato ad Amatrice, il 27 aprile 1954, residen-

te ad Amatrice, località Casale Nibbi n. 1, titolare della

ditta individuale denominata "Azienda Agricola Bio Casale

Nibbi di Nibi Francesco", con sede ove sopra, codice fiscale

e numero d'iscrizione nel registro delle imprese di Rieti:

NBI FNC 54D27 A258J, numero REA: RI-48436;

Pettini Giorgio, nato a Cottanello, il 1° gennaio 1964, resi-

dente a Cottanello, via Livertini n. 2, titolare della ditta

individuale omonima, con sede ove sopra, codice fiscale e nu-

mero d'iscrizione nel registro delle imprese di Rieti: PTT

GRG 64A01 D124M, numero REA: RI-71614;

Dilova Maya Antonieva, nata a Vratsa (Bulgaria), il 3 aprile

1985, residente a Cittareale, via del Santuario n. 2/a, tito-

lare della ditta individuale omonima, con sede ove sopra, co-

dice fiscale e numero d'iscrizione nel registro delle imprese

di Rieti: DLV MNT 85D43 Z104Z, numero REA: RI-67328;

Guerci Fabio, nato ad Antrodoco, il 10 giugno 1966, residente

ALLEGATO A
N° di repertorio 32815
N° di raccolta 19642



Repertorio n. 32815

Procura Speciale

REPUBBLICA ITALIANA

Il primo marzo dell'edizione sette

13-2017

in Rieti, viale Matteucci n. 5,

dinanzi a me dott. Giuseppina CASAZZA, notaio in Rieti, i-
scritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Viterbo
e Rieti,

sono presenti:

1) Cococcioni Valeria, nata ad Amatrice, il 2 marzo 1963,

2) Cipriani Patrizia, nata a Roma, il 17 novembre 1966,

entrambe domiciliate per la carica ove appresso, che inter-
vengono in rappresentanza della società semplice "Az.A-
gric.Cipriani Patrizia e Cococcioni Valeria", con sede in
Leonessa, frazione Terzone, via Case Sparse Petrucci n. 68,
codice fiscale, partita IVA e numero d'iscrizione nel regi-
stro delle imprese di Rieti: 00823790571, numero REA:
RI-49250, quali uniche socie ed amministratori, in virtù dei
poteri derivanti dai patti sociali;

3) Paniconi Gianni, nato a Rieti, il 9 dicembre 1970, domici-
liato per la carica ove appresso, che interviene in rappre-
sentanza della società semplice "Paniconi Gianni e Paniconi
Luigino Società Agricola Semplice", con sede in Rivodutri,
frazione Cepparo, codice fiscale, partita IVA e numero d'i-

scrizione nel registro delle imprese di Rieti; 00842520579,

numero REA: RI-49256, quale amministratore in virtù dei poteri derivanti dai patti sociali e dal verbale di assemblea in data odierna;

4) Rosati Mario, nato a Rieti, il 13 dicembre 1939,


5) Rosati Francesco, nato a Rieti, il 10 ottobre 1973,

domiciliati per la carica ove appresso, che intervengono in rappresentanza della società semplice "Rosati Mario e Francesco s.s.", con sede in Rieti, via Pratolungo n. 10, codice fiscale e numero d'iscrizione nel registro delle imprese di Rieti: 01022430571, numero REA: RI-62592, quali unici soci ed amministratore (Rosati Mario), in virtù dei poteri derivanti dai patti sociali;

6) BONANNI Angelo, nato ad Amatrice il 12 febbraio 1978, residente ad Amatrice, presso Sammiti, titolare della omonima ditta individuale, con sede in via Pratolungo n. 10, codice fiscale e numero REA RI-54253


7) CARDILLI Pasquale, nato a Leonessa il 11 aprile 1962

8) CARDILLI Enrico, nato a Rieti il 13 gennaio 1966, domiciliato per la carica ove appresso, che intervengono in rappresentanza della società semplice "Cardilli Enrico e Cardilli Pasquale s.s." con sede in Leonessa, presso San Giovanni, codice fiscale e numero d'iscrizione nel registro delle imprese di Rieti: 00868120571, numero REA RI-51071, quali unici soci e amministratori in virtù dei poteri derivanti dai patti sociali;




7) DELLA CROCE Paolo, nato a Torrioni Sabina il 30 aprile 1976

domiciliato per la causa qui appreso che intramessa in rappresentanza delle società
semplice di Antonio Agucato Sabina F.lli della Croce con sede in Torrioni
Sabina, via Polonio n.4, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione nel registro
delle imprese di R.it 00888670571, numero REA RI-52536, quale amministratore
in virtù dei poteri derivanti dai poteri sociali e del verbale di assemblea in data odierna



1



Signori della cui identità personale sono certo.

I componenti con questo atto nominano e costituiscono speciale procuratore delle sopracitate società, il signor:

M. Rossi Rispeolo nato a Rieti il 4 dicembre 1924, residente a Rieti via Pennacini 28.

affinchè per loro conto ed in loro rappresentanza, intervenga unitamente ad esso procuratore e agli altri aventi diritto, all'atto con il quale sarà costituito il consorzio denominato "Consorzio dei prodotti tipici della Provincia di Rieti - ⁽¹⁾ Ce-
sto Sabino", con sede in Rieti, via Duprè Theseider n. 7.


Il consorzio non ha fini di lucro ed ha come scopo:

- la valorizzazione delle tipicità reatine ponendo al centro gli agricoltori e i trasformatori di prodotti tradizionali, facendoli dialogare con i consumatori, i ristoratori, i commercianti e gli enti di promozione, al fine di condurre alla scoperta o riscoperta di prodotti agricoli o trasformati legati alla tradizione reatina.

Oggetto del Consorzio è la promozione e la valorizzazione commerciale, a livello locale, nazionale ed internazionale dei prodotti agroalimentari tipici reatini.

3. Per la realizzazione dell'oggetto il Consorzio può svolgere le attività relative alle lavorazioni di materie prime e di prodotti semilavorati, alla formazione specialistica, alla qualità, alla tutela e all'innovazione dei prodotti e dei servizi commercializzati nei mercati anche attraverso marchi

Cordilli Syndes
Emilio Rosati
Francesco Rosati
Paolo Della Croce
Anna - August
Roberto Fanci
Provincia di Rieti



e loghi in contitolarità o collettivi.


4. Il Consorzio compie ogni altro atto, conclude le operazioni commerciali, finanziarie, partecipa a enti e società e svolge le attività necessarie o utili alla realizzazione dell'oggetto consortile, purchè questo non ne risulti sostanzialmente modificato.

5. Il Consorzio opera in ogni caso prevalentemente a favore delle piccole e medie imprese consorziate.

Il nominato procuratore è autorizzato ad intervenire all'atto di costituzione, a sottoscrivere e versare il capitale sociale, a determinare il sistema di amministrazione procedendo alla nomina delle relative cariche, ad approvare lo statuto che disciplinerà la vita sociale, ed a convenire ogni altro patto, clausola e condizione che riterrà opportuno e conveniente per la piena e migliore esecuzione della presente procura.

Con promessa di rato e valido sotto gli obblighi di legge, senza che mai possa essere opposta insufficienza o mancanza di poteri. Da esaurirsi in unico contesto.


I comparenti dichiarano di aver preso visione dell'informativa redatta ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e di consentire, per quanto occorre, al trattamento dei dati personali forniti, anche ove "sensibili" o "giudiziari", ed alla loro comunicazione e diffusione per le finalità ed entro i limiti indicati nell'informativa stessa.



1) Della Costa Sebino e Abbia Alimenti elementari e il più possibile con
complessa due paneli cancellate


presente otto in parte dalla Paschetti da persona di mia fiducia e in parte
subito da me su cui pagano di due figli è stato da me letto si
comparso che l'esperienza e la rottoccano con me notando alle me
alodici e molti cupombi

Proccacciari Valeria
Espresso Biterzio
Paviani Gianni
Rosati Mauro
Francesco Rosati
Bocconi Luigi
Galli Enzo
Cambi Giuseppe




Pop. delle Croci

Quindici



ALLEGATO B
N° di repertorio 328A
N° di raccolta 1862



Repertorio n. 32816

Procura Speciale

REPUBBLICA ITALIANA

Il primo marzo duecento diciannove

01-03-2017

in Rieti, viale Matteucci n. 5,

dinanzi a me dott. Giuseppina CASAZZA, notaio in Rieti, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Viterbo e Rieti,

sono presenti:

1) CAROSI Fabiano, nato a Rieti, il 21 marzo 1978, domiciliato per la carica ove appresso, che interviene in rappresentanza della società "Fattorie Vallesanto srl - Società Agraria"

con sede in Rieti, via Comunali n. 63,

capitale sociale euro 12.000,00 (dodicesimo)

codice fiscale, partita IVA e numero d'iscrizione nel registro delle imprese di Rieti n.: 01060050570, quale amministratore unico in virtù dei poteri derivanti dallo statuto sociale e dal verbale di assemblea in data 28 febbraio 2017;

2) CROCI Valentina, nata a Gorizia, il 1° aprile 1973, residente a Fiamignano, via dell'Assunta n. 21, quale titolare della ditta individuale denominata "Le Antiche Tene di Croci Valentina"

con sede ove sopra, codice fiscale e numero d'iscrizione nel registro delle imprese di Rieti: CRCVAT73041E088V, numero REA: RI_70894

3) DE SANTIS Maria Grazia, nata ad Ascoli Piceno, il 21 no-

vembre 1961, residente ad Amatrice, frazione Prato n. 24,

quale titolare della ditta individuale anonimo,

con sede ove sopra, codice fiscale e numero d'iscrizione nel

registro delle imprese di Rieti: DSAMGREGISGIAG62N, numero REA: RI-65862

4) DESIDERI Miriam, nata a Poggio Bustone, il 30 marzo 1975,

residente a Poggio Bustone, via Magenta n. 5, quale titolare

della ditta individuale anonimo

con sede ove sopra, codice fiscale e numero d'iscrizione nel

registro delle imprese di Rieti: DSD MAM FSCIO G756M, numero REA:

RI-56802;

5) LABELLA Alessio, nato a Rieti, il 4 agosto 1988, residente

a Leonessa, frazione Vindoli, quale titolare della ditta in-

dividuale anonimo, con sede ove sopra,

codice fiscale e numero d'iscrizione nel registro delle im-

prese di Rieti: CA 155 88m04 A2822, numero REA: RI-63246;

6) LUCIONI Emanuele, nato a Terni, il 31 luglio 1977, resi-

dente a Labro, vocabolo Cancellò, quale titolare della ditta

individuale anonimo, con sede ove sopra,

codice fiscale e numero d'iscrizione nel registro delle im-

prese di Rieti: CN MNL 72311172, numero REA: RI-60031;


7) MICHELI Silvia, nata a Rieti, il 13 maggio 1990, residente

a Rivodutri, via Ospizio Cerroni n. 24, quale titolare della

ditta individuale anonimo,

con sede ove sopra, codice fiscale e numero d'iscrizione nel

registro delle imprese di Rieti: MCHSV 80E53H282R, numero REA: RI-64706;



8) PALLESCHI Federica, nata a Roma, il 7 novembre 1976, residente a Rivodutri, località Colle Viglia n. 1, quale titolare della ditta individuale omonymo, con sede ove sopra, codice fiscale e numero d'iscrizione nel registro delle imprese di Rieti: PILEFAC76347H504F, numero REA: RI-57176;

9) SPOGNETTA Alberto, nato a Cottanello, il 27 marzo 1955, residente a Cottanello, via Ferrari n. 21, quale titolare della ditta individuale omonymo, con sede ove sopra, codice fiscale e numero d'iscrizione nel registro delle imprese di Rieti: SAGLRTSSE22D476G, numero REA: RI-66715;

10) SPOGNETTA Lorenzo, nato a Rieti, il 15 dicembre 1988, residente a Cottanello, via San Biagio snc, quale titolare della ditta individuale omonymo, con sede ove sopra, codice fiscale e numero d'iscrizione nel registro delle imprese di Rieti: SAGLWZ88TLSH282W, numero REA: RI-63465;

11) POLIDORI Giuliano, nato a Magliano Sabino, il 1° ottobre 1979, residente a Casperia, via Santa Maria n. 38, quale titolare della ditta individuale omonymo, con sede ove sopra, codice fiscale e numero d'iscrizione nel registro delle imprese di Rieti: PILDGLN79R01E81W, numero REA: RI-66625;

12) COLASANTI Umbertina, nata a Rieti, il 28 febbraio 1972, residente a Castel Sant'Angelo, via Massimo D'Azeglio n. 3, quale titolare della ditta individuale omonymo, con sede ove sopra, codice fiscale e numero d'iscrizione nel registro delle imprese di Rieti: CLS MRT72B6S H282G, numero REA: RI-63481

18) FICCO Giacomo, nato a Corchiano il 27 novembre 1954, residente a Montebando via Salaria n. 21, partita IVA 13884151005, FCC 6CM54S27C514M

19) DELIA' Stefano, nato ad Anagnina il 5 gennaio 1986, residente ad Anagnina via della Madonna n. 2, parte titolare della detta anonima con sede ove sopra, codice fiscale e numero di iscrizione nel registro delle imprese di Rich. 01468700517, REA RI-7261.

BLESFN86A05A258C



Signori della cui identità personale sono certo.

I comparenti con questo atto nominano e costituiscono speciale procuratore delle sopracitate società, il signor:

PITONI Pierpaolo nato a Rieti il 6 dicembre 1974, residente a Rieti via Pennesi n. 78,

affinchè per loro conto ed in loro rappresentanza, intervenga unitamente ad esso procuratore e agli altri aventi diritto, all'atto con il quale sarà costituito il consorzio denominato

"Consorzio dei prodotti tipici della Provincia di Rieti - ⁽¹⁾ (Ce-
sto Sabino", con sede in Rieti, via Duprè Theseider n. 7.

Il consorzio non ha fini di lucro ed ha come scopo:

- la valorizzazione delle tipicità reatine ponendo al centro gli agricoltori e i trasformatori di prodotti tradizionali, facendoli dialogare con i consumatori, i ristoratori, i commercianti e gli enti di promozione, al fine di condurre alla scoperta o riscoperta di prodotti agricoli o trasformati le-

gati alla tradizione reatina.

Oggetto del Consorzio è la promozione e la valorizzazione commerciale, a livello locale, nazionale ed internazionale dei prodotti agroalimentari tipici reatini.

3. Per la realizzazione dell'oggetto il Consorzio può svolgere le attività relative alle lavorazioni di materie prime e di prodotti semilavorati, alla formazione specialistica, alla qualità, alla tutela e all'innovazione dei prodotti e dei servizi commercializzati nei mercati anche attraverso marchi e loghi in contitolarità o collettivi.


4. Il Consorzio può richiedere il riconoscimento comunitario DOP/IGP/STG o di marchi geografici collettivi per le produzioni agroalimentari dei propri associati.

5. Il Consorzio compie ogni altro atto, conclude le operazioni commerciali, finanziarie, partecipa a enti e società e svolge le attività necessarie o utili alla realizzazione dell'oggetto consortile, purchè questo non ne risulti sostanzialmente modificato.

6. Il Consorzio può espletare qualunque altra attività funzionale al perseguimento dell'oggetto sociale.

7. Il Consorzio opera in ogni caso prevalentemente a favore delle piccole e medie imprese consorziate.

Il nominato procuratore è autorizzato ad intervenire all'atto di costituzione, a sottoscrivere e versare il capitale sociale, a determinare il sistema di amministrazione procedendo



alla nomina delle relative cariche, ad approvare lo statuto che disciplinerà la vita sociale, ed a convenire ogni altro patto, clausola e condizione che riterrà opportuno e conveniente per la piena e migliore esecuzione della presente procura.

Con promessa di rato e valido sotto gli obblighi di legge, senza che mai possa essere opposta insufficienza o mancanza di poteri. Da esaurirsi in unico contesto.

I componenti dichiarano di aver preso visione dell'informativa redatta ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e di consentire, per quanto occorre, al trattamento dei dati personali forniti, anche ove "sensibili" o "giudiziari", ed alla loro comunicazione e diffusione per le finalità ed entro i limiti indicati nell'informativa stessa.

*1) Delec Carlo Sobino in Addeu A. Rimoni de... Due parole con compenso
due parole cancellate*

ge

messate otto in parte dell'osulto da parare di una fiducia e in

parte acuto da me si ottiene di due fogli e' stato da me letto ai
comparsanti che l'approvano e lo sottoscrivono con me notaio alle ore
dieci e minuti quindici.

Cori Tobias

Godi Isabella

Libella Alessia

De Santis Maria Teresa

+ Deideri Eugenio

Juonni Emmanuele

Libria Luicheli

Palardi Federico

Spognetta Alberto

Spognetta Lorenzo

Palardi Gabriele

De Santis Umberto

1 / De Santis Roberto

Francesco Sisti

Giorgio Pettini


Silvia Maria Antonietta

Juonni Felice

Francesco Giallo

Stefano Bello

Quindici



ALLEGATO "C" Repertorio n. 32817 Raccolta n. 19642

CONSORZIO PER LA VALORIZZAZIONE DELLE TIPICITÀ

AGROALIMENTARI REATINE

TITOLO I

Costituzione del Consorzio e

disposizioni relative ai consorziati

Art. 1

(Denominazione - Sede)

1. E' costituito, ai sensi degli artt. 2602 ss. e 2612 ss. cod. civ., un consorzio con attività esterna denominato "Consorzio dei prodotti tipici della Provincia di Rieti - Alimenti elementari", in appresso denominato Consorzio.

Il Consorzio può anche essere più brevemente denominato "Cesto Sabino".

2. Il Consorzio ha sede in Rieti, via Duprè Theseider n. 7.

Art. 2

(Durata)

1. La durata del consorzio e fissata al 31 dicembre 2050; la durata può essere prorogata, o il Consorzio anticipatamente sciolto, con deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei consorziati.

Art. 3

(Scopo e oggetto)

Il Consorzio non ha fini di lucro e ha per scopo la valorizzazione delle tipicità reatine ponendo al centro gli

agricoltori e i trasformatori di prodotti tradizionali, facendoli dialogare con i consumatori, i ristoratori, i commercianti e gli enti di promozione, al fine di condurre alla scoperta o riscoperta di prodotti agricoli o trasformati legati alla tradizione reatina.

Oggetto del Consorzio è la promozione e la valorizzazione commerciale, a livello locale, nazionale ed internazionale dei prodotti agroalimentari tipici reatini.

Per la realizzazione dell'oggetto il Consorzio può svolgere le attività relative alle lavorazioni di materie prime e di prodotti semilavorati, alla formazione specialistica, alla qualità, alla tutela e all'innovazione dei prodotti e dei servizi commercializzati nei mercati anche attraverso marchi e loghi in contitolarità o collettivi.

Il Consorzio può richiedere il riconoscimento comunitario DOP/IGP/STG o di marchi geografici collettivi per le produzioni agroalimentari dei propri associati.

Il Consorzio compie ogni altro atto, conclude le operazioni commerciali, finanziarie, partecipa a enti e società e svolge le attività necessarie o utili alla realizzazione dell'oggetto consortile, purchè questo non ne risulti sostanzialmente modificato.

Il Consorzio può espletare qualunque altra attività funzionale al perseguimento dell'oggetto sociale.

Il Consorzio opera in ogni caso prevalentemente a favore

delle piccole e medie imprese consorziate.

Art. 4

(Requisiti e numero dei consorziati)

1. I consorziati sono piccole e medie imprese industriali, artigiane, turistiche, di servizi e agroalimentari; possono, inoltre, partecipare anche piccole e medie imprese del settore commerciale e agricolo. Tutte devono preferibilmente avere sede in Provincia di Rieti e, comunque operare all'interno della filiera delle produzioni tipiche reatine.

2. Si considerano piccole e medie le imprese che soddisfano i requisiti della disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese determinati dai relativi decreti del Ministro delle attività produttive.

3. Possono divenire consorziati anche associazioni di categoria, enti pubblici e privati, banche e imprese di grandi dimensioni, purchè non fruiscano di contributi pubblici destinati al Consorzio.

4. Il numero dei consorziati è illimitato.

Art. 5

(Ammissione dei consorziati)

1. Chi intende essere ammesso come consorziato deve farne domanda scritta al Organo Amministrativo.

2. Il richiedente deve dichiarare di possedere i requisiti di cui al precedente art. 4. Nella domanda, inoltre, l'aspirante consorziato deve dichiarare di essere a conoscenza e di

accettare senza riserve o condizioni il presente statuto,
l'eventuale regolamento interno e le deliberazioni già
adottate dagli organi del Consiglio direttivo o
dell'amministratore unico.

3. Sulla domanda di ammissione delibera insindacabilmente il
Consiglio direttivo o l'amministratore unico, valutato
l'interesse del Consorzio ad ammettere il richiedente. Per i
consorziati previsti dall'art. 4, comma 3, la delibera indica
anche gli obblighi a loro carico previamente concordati.

4. Le piccole e medie imprese consorziate sono tenute a
sottoscrivere una quota di partecipazione al fondo consortile
determinata in Euro 100,00 (cento) e a versarla all'atto
dell'ammissione nell'importo richiesto dal Consiglio
direttivo, comunque non inferiore al 25% (venticinque per
cento) della stessa.

5. I consorziati indicati nell'art. 4, comma 3, sottoscrivono
e versano la quota di partecipazione nell'ammontare
previamente concordato con l'Organo amministrativo.

Art. 6

(Obblighi dei consorziati)

1. Oltre a quanto previsto dal comma 4 dell'articolo
precedente, le piccole e medie imprese consorziate sono
altresi obbligate a:

a. versare al Consorzio un contributo annuale a fronte delle
spese di esercizio, il cui importo è determinato per ciascun

esercizio consortile (entro il limite massimo di

dall'assemblea dei consorziati;

b. trasmettere al Consiglio direttivo tutti i dati e le

notizie a questo richiesti e attinenti all'oggetto

consortile, e in ogni caso quelli relativi all'eventuale

trasferimento dell'azienda e alla cessazione dell'attività

imprenditoriale;

c. rimborsare le spese sostenute dal Consorzio per loro conto

e risarcire il Consorzio dei danni e delle perdite subite a

loro imputabili;

d. eseguire le forniture assunte per loro conto dal Consorzio

con scrupolosa osservanza delle norme contrattuali;

e. sottoporsi a tutti i controlli disposti dal Organo

amministrativo al fine di accertare l'esatto adempimento

degli obblighi stessi;

f. versare una commissione, fissata annualmente dal Organo

amministrativo in una misura tale da contribuire alla

copertura delle spese del Consorzio, sull'importo delle

eventuali vendite effettuate per loro conto dal Consorzio;

g. comportarsi con piena correttezza negli eventuali rapporti

contrattuali posti in essere con il Consorzio o suo tramite;

h. osservare lo statuto, l'eventuale regolamento interno e

le deliberazioni degli organi del Consorzio;

i. favorire gli interessi del Consorzio.

2. Le grandi imprese, le banche e gli enti pubblici e

privati consorziati sono tenuti a rispettare quanto previsto dalle lettere g), h), e i) del precedente comma e gli altri obblighi stabiliti dal Consiglio direttivo all'atto dell'ammissione o concordati successivamente, compreso l'eventuale versamento di un contributo annuale.

Art. 7

(Recesso dei consorziati)

1. Il recesso del consorziato è ammesso, ma la dichiarazione di recesso deve essere comunicata al Consorzio con raccomandata almeno centoventi giorni prima della chiusura dell'esercizio.

2. Il recesso ha effetto dalla data della chiusura dell'esercizio o, se il recesso non è stato comunicato entro il termine indicato nel precedente comma, dalla chiusura di quello successivo.

3. Qualora il consorziato abbia assunto impegni tali da permanere anche posteriormente all'avvenuto recesso, questi devono essere comunque regolarmente adempiuti (prima del rimborso della quota di partecipazione).

Art. 8

(Trasferimento dell'azienda)

1. In caso di trasferimento dell'azienda del consorziato, sia per atto tra vivi sia per causa di morte, l'acquirente subentra nel contratto di consorzio e acquista automaticamente la qualità di consorziato. Tuttavia l'Organo

amministrativo può deliberare, entro trenta giorni dalla notizia dell'avvenuto trasferimento, l'esclusione dell'acquirente dal Consorzio.

2. Le disposizioni del precedente comma si applicano anche in caso di fusione o scissione del consorziato nei confronti, rispettivamente, dell'ente risultante dalla fusione o incorporante, ovvero di quello beneficiario, sempre che le suddette operazioni non avvengano tra consorziati.

Art. 9

(Esclusione del consorziato)

1. Fermo restando quanto disposto dal precedente articolo, l'Organo Amministrativo delibera l'esclusione dal Consorzio anche qualora il consorziato:

- a) abbia perduto anche uno solo dei requisiti per l'ammissione al Consorzio;
- b) sia messo in liquidazione, dichiarato fallito o sottoposto ad altre procedure concorsuali;
- c) non abbia provveduto al versamento della quota di partecipazione al fondo consortile nell'ammontare richiesto dal Consiglio direttivo, o non abbia versato il contributo annuale;
- d) abbia compiuto atti costituenti grave inosservanza delle disposizioni del presente statuto, del regolamento interno e delle deliberazioni degli organi del Consorzio;
- e) abbia interessi contrari a quelli del Consorzio;

f) non possa più partecipare al conseguimento dello scopo consortile.

2. La deliberazione di esclusione è comunicata al consorziato dall'Organo Amministrativo ed è efficace dalla ricezione della comunicazione da parte del primo.

Art. 10

(Rimborso della quota)

1. Nel caso di recesso al consorziato uscente è rimborsata esclusivamente la quota di partecipazione versata al fondo consortile in misura non superiore al valore nominale, esclusa ogni altra somma a qualsivoglia titolo, e detratte le somme ancora dovute al Consorzio.

2. Nulla è dovuto al consorziato escluso ai sensi dell'articolo precedente.

Art. 11

(Trasferimento delle quote)

1. La quota di partecipazione al Consorzio è intrasferibile sia per atto tra vivi sia mortis causa salvo il disposto del precedente articolo 8.

TITOLO II

Patrimonio, utili, bilancio e libri sociali

Art. 12

(Fondo consortile - Fondi di riserva)

1. Il fondo consortile è di ammontare variabile ed è costituito dalle quote di partecipazione sottoscritte da

ciascun consorziato.

2. Fanno parte del fondo consortile gli eventuali avanzi o utili d'esercizio che non siano destinati dall' Assemblea dei consorziati a specifici fondi di riserva.

3. I fondi di riserva sono indivisibili e non possono essere distribuiti, sotto qualsiasi forma, sia durante la vita del Consorzio sia all'atto del suo scioglimento.

Art. 13

(Esercizio sociale - Bilancio)

1. L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

2. Al termine di ogni esercizio il Consiglio direttivo redige il progetto di bilancio del Consorzio costituito da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa osservando le norme relative al bilancio d'esercizio delle società per azioni. Ricorrendo i presupposti di legge, il bilancio può essere redatto in forma abbreviata.

3. L'Assemblea per l'approvazione del bilancio è convocata entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio ed entro trenta giorni dall'approvazione una copia del bilancio, corredata dalla relazione sulla gestione e dal verbale di approvazione dell'assemblea deve essere, a cura degli amministratori, depositata presso l'ufficio del registro delle imprese.

Art. 14

(Divieto di distribuzione degli avanzi

e degli utili di esercizio)

1. E' vietata la distribuzione degli avanzi e degli utili di esercizio, di ogni genere e sotto qualsiasi forma, ai consorziati; anche in caso di scioglimento del Consorzio.

Art. 15

(Libri sociali)

1. Oltre ai libri e alle altre scritture contabili la cui tenuta è obbligatoria, il Consorzio deve tenere:

a) il libro dei consorziati, nel quale devono essere indicati la ragione o denominazione sociale ovvero il cognome e il nome dei consorziati e le variazioni nelle persone di questi;

b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali eventualmente redatti per atto pubblico;

c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo amministrativo;

d) il libro delle adunanze e delle decisioni dell'organo di controllo, se istituito.

2. I primi tre libri devono essere tenuti a cura dell'Organo amministrativo ed il quarto a cura dell'organo di controllo.

3. Ai consorziati spetta il diritto di esaminare i libri indicati nel comma 1 e, per quelli indicati nelle lettere a)

e b), di ottenerne estratti a proprie spese. Il libro indicato nella lettera a) può altresì essere esaminato dai creditori che intendano far valere la responsabilità verso i terzi dei singoli consorziati ai sensi dell'articolo 2615, secondo comma del codice civile, e deve essere, prima che sia messo in uso, numerato progressivamente in ogni pagina e bollato in ogni foglio dall'ufficio del registro delle imprese o da un notaio.

TITOLO III

Organi consortili

Art. 16

(Organi del Consorzio)

1. Sono organi del Consorzio:

- a) l'Assemblea;
- b) l'organo amministrativo costituito da un consiglio direttivo o da un amministratore unico;
- c) il Presidente e il Vicepresidente;
- d) il Direttore;
- e) l'Organo monocratico o collegiale di controllo, se istituito.

2. Tutte le cariche consortili sono a titolo gratuito.

ASSEMBLEA

Art. 17

(Assemblea dei consorziati)

1. Nell'Assemblea ogni consorziato ha diritto a un voto,

qualunque sia il valore della sua quota.

2. L'Assemblea è convocata presso la sede del Consorzio o in ogni altro luogo dal Presidente del consiglio direttivo o dell'amministratore unico, quando questi lo ritenga opportuno, o su richiesta di almeno un terzo dei consorziati, o negli altri casi previsti dal presente statuto o dalla legge, mediante avviso di convocazione da spedire almeno otto giorni prima del giorno fissato per l'Assemblea mediante lettera raccomandata, posta elettronica certificata, telegramma o altro mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento.

3. Nell'avviso di convocazione devono essere riportati l'ordine del giorno, la data e l'ora. stabilite per la prima e la seconda convocazione, nonché il luogo della riunione. L'Assemblea in seconda convocazione non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

4. In mancanza delle formalità suddette, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando sono presenti o rappresentati tutti i consorziati ed è intervenuta la maggioranza dei componenti del Consiglio direttivo o l'amministratore unico e dell'Organo di controllo, se istituito. Tuttavia in tale ipotesi ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

5. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consorzio

ovvero dall'Amministratore unico; in caso di assenza o impedimento di questi, l'Assemblea nomina essa stessa il proprio Presidente.

6. Dalle riunioni dell'Assemblea deve redigersi verbale che è sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario nominato da quest'ultimo.

7. L'Assemblea è ordinaria o straordinaria.

Art. 18

(Assemblea ordinaria)

1. L'Assemblea ordinaria:

- a) approva il bilancio del Consorzio;
- b) indica l'esatto numero dei componenti del Consiglio direttivo e li elegge nel rispetto delle disposizioni del successivo art. 21;
- c) approva l'eventuale regolamento interno;
- d) impartisce le direttive generali di azione del Consorzio e delibera sugli altri oggetti attinenti alla gestione del Consorzio riservati alla sua competenza dal presente statuto o dalla legge e su quelli sottoposti al suo esame dall'Organo amministrativo da almeno un terzo delle piccole e medie imprese consorziate;
- e) determina l'ammontare del contributo annuo.

2. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio.

3. L'Assemblea è validamente costituita qualora sia presente o rappresentata la metà più uno dei consorziati.

4. Se i consorziati intervenuti o rappresentati non raggiungono il numero indicato nel comma precedente, l'Assemblea in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza, anche tramite un rappresentante, di almeno un terzo dei consorziati.

5. Le delibere, sia in prima sia in seconda convocazione, sono prese a maggioranza dei presenti.

Art. 19

(Assemblea straordinaria)

1. L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto, sulla proroga e sull'eventuale scioglimento anticipato del Consorzio, sulla nomina dei liquidatori e sui loro poteri, nonché su qualsiasi altro argomento devoluto espressamente alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto.

2. L'Assemblea straordinaria in prima convocazione delibera con il voto favorevole dei due terzi dei consorziati; in seconda convocazione delibera con il voto favorevole della metà più uno dei consorziati.

Art. 20

(Intervento e rappresentanza nell'Assemblea)

1. E' legittimato a intervenire in Assemblea il legale rappresentante del consorzio non persona fisica o, su

delega scritta di questo, altra persona scelta dall'organo amministrativo del consorziato tra i propri componenti o tra i dipendenti del consorziato. In mancanza, deve essere conferita delega a un altro consorziato ai sensi dei commi successivi.

2. Il consorziato può farsi rappresentare da un altro consorziato con delega scritta da conservarsi da parte del Consorzio. Ciascun consorziato non può rappresentare più di altri due consorziati.

3. Il consorziato imprenditore individuale può farsi rappresentare anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado e dagli affini entro il secondo che collaborano all'impresa.

4. La rappresentanza può essere conferita solo per singole assemblee, con effetto anche per le convocazioni successive.

ORGANO AMMINISTRATIVO

Art. 21

(Consiglio direttivo)

1. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di Consiglieri variabile da tre a sette, scelti preferibilmente tra i consorziati, ed è eletto per la prima volta nell'atto costitutivo. Qualora non vi abbia già provveduto l'Assemblea, il Consiglio elegge nel suo seno il presidente del Consiglio direttivo, che deve essere sempre un consorziato ordinario.

2. I membri del Consiglio direttivo durano in carica tre

esercizi e sono rieleggibili.

3. Il Consiglio Direttivo si riunisce, previa convocazione con qualsiasi mezzo da parte del suo presidente o dalla maggioranza dei consiglieri, almeno una volta all'anno ed inoltre ogniqualvolta il presidente o chi lo ha convocato ritenga di riunirlo, specificando gli argomenti da trattare.

4. Il Consiglio Direttivo si considera validamente costituito anche in mancanza di convocazione con la presenza di tutti i suoi componenti.

5. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria del Consorzio, senza eccezione di sorta, ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi consortili.

6. Il Consiglio Direttivo, inoltre:

- provvede alla gestione del fondo consortile;
- vigila per l'esatto adempimento delle obbligazioni assunte nei confronti del Consorzio da parte dei singoli consorziati.

7. I Consiglieri potranno percepire, salvo apposita delibera assembleare, un compenso commisurato all'attività effettivamente svolta e ottenere il rimborso delle spese sostenute per l'assolvimento dell'incarico.

8. Il Verbale delle deliberazioni sarà trascritto sull'apposito libro e sarà firmato dal Presidente della seduta e dal segretario. Le deliberazioni del Consiglio

Direttivo sono valide con la presenza di almeno metà dei componenti, compreso il Presidente, e sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, senza tenere conto degli astenuti.

A parità di voti la proposta si intende respinta. Il Consiglio potrà delegare opportuni poteri per atti di gestione ordinaria e straordinaria ad uno o più dei suoi membri od a persone estranee determinandone le funzioni e le attribuzioni.

9. Il Consiglio Direttivo può decidere che i membri del Consiglio stesso assenti non giustificati alle riunioni per tre volte, anche non consecutive, decadono automaticamente dalla carica.

10. In caso di dimissioni, cessazione o decadenza di qualche amministratore nel corso del triennio, il Consiglio Direttivo provvede alla sua sostituzione, che dovrà essere ratificata dall'Assemblea successiva.

Art. 22

(Presidente - Vicepresidente)

1. Al Presidente sono demandate le funzioni di rappresentanza del Consorzio e le funzioni di coordinamento fra i consorziati e gli organi del Consorzio. Possono essere nominati Presidente anche soggetti non consorziati.

2. Inoltre al Presidente è demandato di:

- convocare e presiedere l'Assemblea Generale e le riunioni

del Consiglio Direttivo;

- rappresentare il Consorzio ad ogni effetto di fronte a

terzi ed in giudizio;

- dare le opportune disposizioni per l'esecuzione delle

deliberazioni prese dagli Organi del Consorzio;

- adempiere agli incarichi espressamente conferitigli

dall'Assemblea, dal Consiglio Direttivo e dal Comitato

Esecutivo;

- assumere il personale del Consorzio e proporre al Consiglio

Direttivo la nomina del Direttore;

- accertare che si operi in conformità degli interessi del

Consorzio.

3. In caso di assenza o di impedimento del Presidente le sue

funzioni sono esercitate dal Vice Presidente, anch'esso

nominato dal Consiglio Direttivo.

Art. 23

(Amministratore unico)

1. Qualora l'assemblea deliberi di affidare la gestione del

Consorzio ad un amministratore unico, allo stesso è

demanda-ta la rappresentanza del Consorzio. Possono essere

nominati amministratore unico anche soggetti non consorziati,

su indicazione di un consorziato. L'amministratore è eletto

per la prima volta nell'atto costitutivo.

2. L'amministratore unico resta in carica per tre esercizi ed

è rieleggibile.

3. All'amministratore unico spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione salvo le limitazioni previste all'atto della nomina o sulle materie la cui competenza è demandata all'assemblea dei consorziati.

4. L'amministratore unico, inoltre:

- provvede alla gestione del fondo consortile;

- vigila per l'esatto adempimento delle obbligazioni assunte nei confronti del consorzio da parte dei singoli consorziati.

5. L'amministratore unico potrà delegare opportuni poteri per atti di gestione ordinaria e straordinaria a persone estranee determinandone le funzioni e le attribuzioni, ovviamente nei limiti dei propri poteri.

6. L'amministratore unico potrà percepire, salvo apposita delibera assembleare, un compenso commisurato all'attività effettivamente svolta e ottenere il rimborso delle spese sostenute per l'assolvimento dell'incarico.

Art. 24.

(Rappresentanza del Consorzio Firma sociale)

1. Il Presidente del Consiglio Direttivo, o l'amministratore unico in caso sussista tale organo amministrativo, rappresenta legalmente il Consorzio di fronte ai terzi ed in giudizio, con facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative, in ogni grado di giurisdizione ed anche per giudizi di revocazione e cassazione e di nominare all'uopo avvocati e procuratori alle liti. Per gli

atti relativi, nonché per tutti quelli occorrenti per l'esecuzione delle deliberazioni consiliari e/o assembleari, il presidente del Consiglio di amministrazione, e/o l'amministratore unico, ha firma libera.

2. Il Presidente può delegare ad altri con procura il potere di compiere singoli atti in rappresentanza.

ORGANO DI CONTROLLO

Art.25

(Organo di controllo)

1. L'Assemblea ordinaria può istituire un organo di controllo costituito da un sindaco unico o da un collegio sindacale determinandone le funzioni e i poteri.

DIRETTORE

Art. 26

(Direttore del Consorzio)

1. L'esecuzione delle delibere e la direzione del Consorzio possono essere affidate a un Direttore con i compiti determinati dall'Organo amministrativo che ne dispone la nomina e la revoca.

2. Il Direttore partecipa - senza diritto di voto - alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio direttivo.

TITOLO IV

Disposizioni finali

Art. 27

(Enti sostenitori)

1. Gli Enti pubblici e privati che intendono sostenere l'attività del Consorzio per il conseguimento del suo oggetto sociale e che non siano consorziati vengono iscritti, su loro richiesta e previa delibera del Consiglio direttivo, in un apposito albo degli "Enti sostenitori" tenuto dal Consorzio.

2. Il Consorzio può accettare contributi da parte di detti Enti.

3. Gli Enti sostenitori non hanno in alcun caso titolo per usufruire dell'attività del Consorzio nè hanno diritto di votare in Assemblea.

Art. 28

(Liquidazione - Scioglimento)

1. Qualora il Consorzio sia posto in liquidazione, l'Assemblea straordinaria provvede alla nomina di un liquidatore e alla determinazione dei relativi poteri.

2. Il patrimonio sociale rimanente una volta effettuato il pagamento di tutte le passività e il rimborso ai consorziati delle quote di partecipazione al fondo consortile, in misura non superiore al loro valore nominale, è devoluto con deliberazione dell'Assemblea straordinaria a organismi aventi scopi consortili o finalità sociali analoghi o strumentali a quelli del Consorzio.

Art. 29

(Regolamento interno)

1. L'Assemblea ordinaria può approvare un regolamento interno per l'applicazione del presente statuto e per quanto necessario ad assicurare il migliore funzionamento del Consorzio.

Art. 30

(Rinvio alle disposizioni del codice civile)

1. Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni del codice civile vigenti in materia di consorzi volontari tra imprenditori. CONSORZIO PER LA

VALORIZZAZIONE DELLE TIPICITÀ

AGROALIMENTARI REATINE

TITOLO I

Costituzione del Consorzio e

disposizioni relative ai consorziati

Art. 1

(Denominazione - Sede)

1. E' costituito, ai sensi degli artt. 2602 ss. e 2612 ss. cod. civ., un consorzio con attività esterna denominato "Consorzio dei prodotti tipici della Provincia di Rieti - Alimenti elementari", in appresso denominato Consorzio.

Il Consorzio può anche essere più brevemente denominato "Cesto Sabino".

2. Il Consorzio ha sede in Rieti, via Duprè Theseider n. 7.

Art. 2

(Durata)

1. La durata del consorzio è fissata al 31 dicembre 2050; la durata può essere prorogata, o il Consorzio anticipatamente sciolto, con deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei consorziati.

Art. 3

(Scopo e oggetto)

Il Consorzio non ha fini di lucro e ha per scopo la valorizzazione delle tipicità reatine ponendo al centro gli agricoltori e i trasformatori di prodotti tradizionali, facendoli dialogare con i consumatori, i ristoratori, i commercianti e gli enti di promozione, al fine di condurre alla scoperta o riscoperta di prodotti agricoli o trasformati legati alla tradizione reatina.

Oggetto del Consorzio è la promozione e la valorizzazione commerciale, a livello locale, nazionale ed internazionale dei prodotti agroalimentari tipici reatini.

Per la realizzazione dell'oggetto il Consorzio può svolgere le attività relative alle lavorazioni di materie prime e di prodotti semilavorati, alla formazione specialistica, alla qualità, alla tutela e all'innovazione dei prodotti e dei servizi commercializzati nei mercati anche attraverso marchi e loghi in contitolarità o collettivi.

Il Consorzio può richiedere il riconoscimento comunitario DOP/IGP/STG o di marchi geografici collettivi per le produzioni agroalimentari dei propri associati.

Il Consorzio compie ogni altro atto, conclude le operazioni commerciali, finanziarie, partecipa a enti e società e svolge le attività necessarie o utili alla realizzazione dell'oggetto consortile, purchè questo non ne risulti sostanzialmente modificato.

Il Consorzio può espletare qualunque altra attività funzionale al perseguimento dell'oggetto sociale. .

Il Consorzio opera in ogni caso prevalentemente a favore delle piccole e medie imprese consorziate.


Art. 4

(Requisiti e numero dei consorziati)

1. I consorziati sono piccole e medie imprese industriali, artigiane, turistiche, di servizi e agroalimentari; possono, inoltre, partecipare anche piccole e medie imprese del settore commerciale e agricolo. Tutte devono preferibilmente avere sede in Provincia di Rieti e, comunque operare all'interno della filiera delle produzioni tipiche reatine.

2. Si considerano piccole e medie le imprese che soddisfano i requisiti della disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese determinati dai relativi decreti del Ministro delle attività produttive.

3. Possono divenire consorziati anche associazioni di categoria, enti pubblici e privati, banche e imprese di grandi dimensioni, purchè non fruiscano di contributi pubblici destinati al Consorzio.



4. Il numero dei consorziati è illimitato.

Art. 5

(Ammissione dei consorziati)

1. Chi intende essere ammesso come consorziato deve farne domanda scritta al Organo Amministrativo.

2. Il richiedente deve dichiarare di possedere i requisiti di cui al precedente art. 4. Nella domanda, inoltre, l'aspirante consorziato deve dichiarare di essere a conoscenza e di accettare senza riserve o condizioni il presente statuto, l'eventuale regolamento interno e le deliberazioni già adottate dagli organi del Consiglio direttivo o dell'amministratore unico.

3. Sulla domanda di ammissione delibera insindacabilmente il Consiglio direttivo o l'amministratore unico, valutato l'interesse del Consorzio ad ammettere il richiedente. Per i consorziati previsti dall'art. 4, comma 3, la delibera indica anche gli obblighi a loro carico previamente concordati.

4. Le piccole e medie imprese consorziate sono tenute a sottoscrivere una quota di partecipazione al fondo consortile determinata in Euro 100,00 (cento) e a versarla all'atto dell'ammissione nell'importo richiesto dal Consiglio direttivo, comunque non inferiore al 25% (venticinque per cento) della stessa.

5. I consorziati indicati nell'art. 4, comma 3, sottoscrivono e versano la quota di partecipazione nell'ammontare

previamente concordato con l'Organo amministrativo.

Art. 6

(Obblighi dei consorziati)

1. Oltre a quanto previsto dal comma 4 dell'articolo precedente, le piccole e medie imprese consorziate sono altresì obbligate a:

a. versare al Consorzio un contributo annuale a fronte delle spese di esercizio, il cui importo è determinato per ciascun esercizio consortile (entro il limite massimo di dall'assemblea dei consorziati;

b. trasmettere al Consiglio direttivo tutti i dati e le notizie a questo richiesti e attinenti all'oggetto consortile, e in ogni caso quelli relativi all'eventuale trasferimento dell'azienda e alla cessazione dell'attività imprenditoriale;

c. rimborsare le spese sostenute dal Consorzio per loro conto e risarcire il Consorzio dei danni e delle perdite subite a loro imputabili;

d. eseguire le forniture assunte per loro conto dal Consorzio con scrupolosa osservanza delle norme contrattuali;

e. sottoporsi a tutti i controlli disposti dal Organo amministrativo al fine di accertare l'esatto adempimento degli obblighi stessi;

f. versare una commissione, fissata annualmente dal Organo amministrativo in una misura tale da contribuire alla



copertura delle spese del Consorzio, sull'importo delle eventuali vendite effettuate per loro conto dal Consorzio;

g. comportarsi con piena correttezza negli eventuali rapporti contrattuali posti in essere con il Consorzio o suo tramite;

h. osservare lo statuto, l'eventuale regolamento interno e le deliberazioni degli organi del Consorzio;

i. favorire gli interessi del Consorzio.

2. Le grandi imprese, le banche e gli enti pubblici e privati consorziati sono tenuti a rispettare quanto previsto dalle lettere g), h), e i) del precedente comma e gli altri obblighi stabiliti dal Consiglio direttivo all'atto dell'ammissione o concordati successivamente, compreso l'eventuale versamento di un contributo annuale.

Art. 7

(Recesso dei consorziati)

1. II recesso del consorziato è ammesso, ma la dichiarazione di recesso deve essere comunicata al Consorzio con raccomandata almeno centoventi giorni prima della chiusura dell'esercizio.

2. II recesso ha effetto dalla data della chiusura dell'esercizio o, se il recesso non è stato comunicato entro il termine indicato nel precedente comma, dalla chiusura di quello successivo.

3. Qualora il consorziato abbia assunto impegni tali da permanere anche posteriormente all'avvenuto recesso, questi

devono essere comunque regolarmente adempiuti (prima del rimborso della quota di partecipazione).

Art. 8

(Trasferimento dell'azienda)

1. In caso di trasferimento dell'azienda del consorziato, sia per atto tra vivi sia per causa di morte, l'acquirente subentra nel contratto di consorzio e acquista automaticamente la qualità di consorziato. Tuttavia l'Organo amministrativo può deliberare, entro trenta giorni dalla notizia dell'avvenuto trasferimento, l'esclusione dell'acquirente dal Consorzio.

2. Le disposizioni del precedente comma si applicano anche in caso di fusione o scissione del consorziato nei confronti, rispettivamente, dell'ente risultante dalla fusione o incorporante, ovvero di quello beneficiario, sempre che le suddette operazioni non avvengano tra consorziati.

Art. 9

(Esclusione del consorziato)

1. Fermo restando quanto disposto dal precedente articolo, l'Organo Amministrativo delibera l'esclusione dal Consorzio anche qualora il consorziato:

a) abbia perduto anche uno solo dei requisiti per l'ammissione al Consorzio;

b) sia messo in liquidazione, dichiarato fallito o sottoposto ad altre procedure concorsuali;



c) non abbia provveduto al versamento della quota di partecipazione al fondo consortile nell'ammontare richiesto dal Consiglio direttivo, o non abbia versato il contributo annuale;

d) abbia compiuto atti costituenti grave inosservanza delle disposizioni del presente statuto, del regolamento interno e delle deliberazioni degli organi del Consorzio;

e) abbia interessi contrari a quelli del Consorzio;

f) non possa più partecipare al conseguimento dello scopo consortile.

2. La deliberazione di esclusione è comunicata al consorziato dall'Organo Amministrativo ed è efficace dalla ricezione della comunicazione da parte del primo.

Art. 10

(Rimborso della quota)

1. Nel caso di recesso al consorziato uscente è rimborsata esclusivamente la quota di partecipazione versata al fondo consortile in misura non superiore al valore nominale, esclusa ogni altra somma a qualsivoglia titolo, e detratte le somme ancora dovute al Consorzio.

2. Nulla è dovuto al consorziato escluso ai sensi dell'articolo precedente.

Art. 11

(Trasferimento delle quote)

1. La quota di partecipazione al Consorzio è intrasferibile

sia per atto tra vivi sia mortis causa salvo il disposto del precedente articolo 8.

TITOLO II

Patrimonio, utili, bilancio e libri sociali

Art. 12

(Fondo consortile - Fondi di riserva)

1. Il fondo consortile è di ammontare variabile ed è costituito dalle quote di partecipazione sottoscritte da ciascun consorziato.

2. Fanno parte del fondo consortile gli eventuali avanzi o utili d'esercizio che non siano destinati dall'Assemblea dei consorziati a specifici fondi di riserva.

3. I fondi di riserva sono indivisibili e non possono essere distribuiti, sotto qualsiasi forma, sia durante la vita del Consorzio sia all'atto del suo scioglimento.

Art. 13

(Esercizio sociale - Bilancio)

1. L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

2. Al termine di ogni esercizio il Consiglio direttivo redige il progetto di bilancio del Consorzio costituito da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa osservando le norme relative al bilancio d'esercizio delle società per azioni. Ricorrendo i presupposti di legge, il bilancio può essere redatto in forma abbreviata.



3. L'Assemblea per l'approvazione del bilancio è convocata entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio ed entro trenta giorni dall'approvazione una copia del bilancio, corredata dalla relazione sulla gestione e dal verbale di approvazione dell'assemblea deve essere, a cura degli amministratori, depositata presso l'ufficio del registro delle imprese.

Art. 14

(Divieto di distribuzione degli avanzi e degli utili di esercizio)

1. E' vietata la distribuzione degli avanzi e degli utili di esercizio, di ogni genere e sotto qualsiasi forma, ai consorziati; anche in caso di scioglimento del Consorzio.

Art. 15

(Libri sociali)

1. Oltre ai libri e alle altre scritture contabili la cui tenuta è obbligatoria, il Consorzio deve tenere:

a) il libro dei consorziati, nel quale devono essere indicati la ragione o denominazione sociale ovvero il cognome e il nome dei consorziati e le variazioni nelle persone di questi;

b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali eventualmente redatti per atto pubblico;

c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo

amministrativo;

d) il libro delle adunanze e delle decisioni dell'organo di controllo, se istituito.

2. I primi tre libri devono essere tenuti a cura dell'Organo amministrativo ed il quarto a cura dell'organo di controllo.

3. Ai consorziati spetta il diritto di esaminare i libri indicati nel comma 1 e, per quelli indicati nelle lettere a) e b), di ottenerne estratti a proprie spese. Il libro indicato nella lettera a) può altresì essere esaminato dai creditori che intendano far valere la responsabilità verso i terzi dei singoli consorziati ai sensi dell'articolo 2615, secondo comma del codice civile, e deve essere, prima che sia messo in uso, numerato progressivamente in ogni pagina e bollato in ogni foglio dall'ufficio del registro delle imprese o da un notaio.

TITOLO III

Organi consortili

Art. 16


(Organi del Consorzio)

1. Sono organi del Consorzio:

a) l'Assemblea;

b) l'organo amministrativo costituito da un consiglio direttivo o da un amministratore unico;

c) il Presidente e il Vicepresidente;



d) il Direttore;

e) l'Organo monocratico o collegiale di controllo, se
istituito.

2. Tutte le cariche consortili sono a titolo gratuito.

ASSEMBLEA

Art. 17

(Assemblea dei consorziati)

1. Nell'Assemblea ogni consorziato ha diritto a un voto,
qualunque sia il valore della sua quota.

2. L'Assemblea è convocata presso la sede del Consorzio o in
ogni altro luogo dal Presidente del consiglio direttivo o
dell'amministratore unico, quando questi lo ritenga
opportuno, o su richiesta di almeno un terzo dei consorziati,
o negli altri casi previsti dal presente statuto o dalla
legge, mediante avviso di convocazione da spedire almeno
otto giorni prima del giorno fissato per l'Assemblea
mediante lettera raccomandata, posta elettronica certificata,
telegramma o /altro mezzo che garantisca la prova
dell'avvenuto ricevimento.

3. Nell'avviso di convocazione devono essere riportati
l'ordine del giorno, la data e l'ora. stabilite per la prima
e la seconda convocazione, nonché il luogo della riunione.

L'Assemblea in seconda convocazione non può aver luogo nello
stesso giorno fissato per la prima.

4. In mancanza delle formalità suddette, l'Assemblea si

reputa regolarmente costituita quando sono presenti o rappresentati tutti i consorziati ed è intervenuta la maggioranza dei componenti del Consiglio direttivo o l'amministratore unico e dell'Organo di controllo, se istituito. Tuttavia in tale ipotesi ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

5. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consorzio ovvero dall'Amministratore unico; in caso di assenza o impedimento di questi, l'Assemblea nomina essa stessa il proprio Presidente.

6. Dalle riunioni dell'Assemblea deve redigersi verbale che è sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario nominato da quest'ultimo.

7. L'Assemblea è ordinaria o straordinaria.

Art. 18

(Assemblea ordinaria)


1. L'Assemblea ordinaria:

a) approva il bilancio del Consorzio;

b) indica l'esatto numero dei componenti del Consiglio direttivo e li elegge nel rispetto delle disposizioni del successivo art. 21;

c) approva l'eventuale regolamento interno;

d) impartisce le direttive generali di azione del Consorzio e delibera sugli altri oggetti attinenti alla gestione del



o Consorzio riservati alla sua competenza dal presente statuto
la o dalla legge e su quelli sottoposti al suo esame dall'Organo
o amministrativo da almeno un terzo delle piccole e medie
se imprese consorziate;

gli e) determina l'ammontare del contributo annuo.

sui 2. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una
volta l'anno entro centoventi giorni dalla chiusura
zio dell'esercizio.

o 3. L'Assemblea è validamente costituita qualora sia presente
ii o rappresentata la metà più uno dei consorziati.

e è 4. Se i consorziati intervenuti o rappresentati non
rio raggiungono il numero indicato nel comma precedente,
l'Assemblea in seconda convocazione è validamente costituita
con la presenza, anche tramite un rappresentante, di almeno
un terzo dei consorziati.

5. Le delibere, sia in prima sia in seconda convocazione,
sono prese a maggioranza dei presenti.

Art. 19

(Assemblea straordinaria)

lio 1. L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello
del statuto, sulla proroga e sull'eventuale scioglimento
anticipato del Consorzio, sulla nomina dei liquidatori e sui
loro poteri, nonché su qualsiasi altro argomento devoluto
o e espressamente alla sua competenza dalla legge e dal presente
del statuto.

2. L'Assemblea straordinaria in prima convocazione delibera con il voto favorevole dei due terzi dei consorziati; in seconda convocazione delibera con il voto favorevole della metà più uno dei consorziati.

Art. 20

(Intervento e rappresentanza nell'Assemblea)

1. E' legittimato a intervenire in Assemblea il legale rappresentante del consorzio non persona fisica o, su delega scritta di questo, altra persona scelta dall'organo amministrativo del consorzio tra i propri componenti o tra i dipendenti del consorzio. In mancanza, deve essere conferita delega a un altro consorzio ai sensi dei commi successivi.

2. Il consorzio può farsi rappresentare da un altro consorzio con delega scritta da conservarsi da parte del Consorzio. Ciascun consorzio non può rappresentare più di altri due consorziati.

3. Il consorzio imprenditore individuale può farsi rappresentare anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado e dagli affini entro il secondo che collaborano all'impresa.

4. La rappresentanza può essere conferita solo per singole assemblee, con effetto anche per le convocazioni successive.

ORGANO AMMINISTRATIVO

Art. 21



(Consiglio direttivo)

1. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di Consiglieri variabile da tre a sette, scelti preferibilmente tra i consorziati, ed è eletto per la prima volta nell'atto costitutivo. Qualora non vi abbia già provveduto l'Assemblea, il Consiglio elegge nel suo seno il presidente del Consiglio direttivo, che deve essere sempre un consorziato ordinario.

2. I membri del Consiglio direttivo durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

3. Il Consiglio Direttivo si riunisce, previa convocazione con qualsiasi mezzo da parte del suo presidente o dalla maggioranza dei consiglieri, almeno una volta all'anno ed inoltre ogniqualevolta il presidente o chi lo ha convocato ritenga di riunirlo, specificando gli argomenti da trattare.

4. Il Consiglio Direttivo si considera validamente costituito anche in mancanza di convocazione con la presenza di tutti i suoi componenti.

5. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria del Consorzio, senza eccezione di sorta, ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi consortili.

6. Il Consiglio Direttivo, inoltre:

- provvede alla gestione del fondo consortile;

- vigila per l'esatto adempimento delle obbligazioni assunte

nei confronti del Consorzio da parte dei singoli consorziati.


7. I Consiglieri potranno percepire, salvo apposita delibera assembleare, un compenso commisurato all'attività effettivamente svolta e ottenere il rimborso delle spese sostenute per l'assolvimento dell'incarico.

8. Il Verbale delle deliberazioni sarà trascritto sull'apposito libro e sarà firmato dal Presidente della seduta e dal segretario. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza di almeno metà dei componenti, compreso il Presidente, e sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, senza tenere conto degli astenuti.

A parità di voti la proposta si intende respinta. Il Consiglio potrà delegare opportuni poteri per atti di gestione ordinaria e straordinaria ad uno o più dei suoi membri od a persone estranee determinandone le funzioni e le attribuzioni.

9. Il Consiglio Direttivo può decidere che i membri del Consiglio stesso assenti non giustificati alle riunioni per tre volte, anche non consecutive, decadono automaticamente dalla carica.

10. In caso di dimissioni, cessazione o decadenza di qualche amministratore nel corso del triennio, il Consiglio Direttivo provvede alla sua sostituzione, che dovrà essere ratificata dall'Assemblea successiva.



Art. 22

(Presidente - Vicepresidente)

1. Al Presidente sono demandate le funzioni di rappresentanza del Consorzio e le funzioni di coordinamento fra i consorziati e gli organi del Consorzio. Possono essere nominati Presidente anche soggetti non consorziati.

2. Inoltre al Presidente è demandato di:

- convocare e presiedere l'Assemblea Generale e le riunioni del Consiglio Direttivo;

- rappresentare il Consorzio ad ogni effetto di fronte a terzi ed in giudizio;

- dare le opportune disposizioni per l'esecuzione delle deliberazioni prese dagli Organi del Consorzio;

- adempiere agli incarichi espressamente conferitigli dall'Assemblea, dal Consiglio Direttivo e dal Comitato Esecutivo;

- assumere il personale del Consorzio e proporre al Consiglio Direttivo la nomina del Direttore;

- accertare che si operi in conformità degli interessi del Consorzio.

3. In caso di assenza o di impedimento del Presidente le sue funzioni sono esercitate dal Vice Presidente, anch'esso nominato dal Consiglio Direttivo.

Art. 23

(Amministratore unico)

1. Qualora l'assemblea deliberi di affidare la gestione del Consorzio ad un amministratore unico, allo stesso è demandata la rappresentanza del Consorzio. Possono essere nominati amministratore unico anche soggetti non consorziati, su indicazione di un consorziato. L'amministratore è eletto per la prima volta nell'atto costitutivo.

2. L'amministratore unico resta in carica per tre esercizi ed è rieleggibile.


3. All'amministratore unico spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione salvo le limitazioni previste all'atto della nomina o sulle materie la cui competenza è demandata all'assemblea dei consorziati.

4. L'amministratore unico, inoltre:

- provvede alla gestione del fondo consortile;
- vigila per l'esatto adempimento delle obbligazioni assunte nei confronti del consorzio da parte dei singoli consorziati.

5. L'amministratore unico potrà delegare opportuni poteri per atti di gestione ordinaria e straordinaria a persone estranee determinandone le funzioni e le attribuzioni, ovviamente nei limiti dei propri poteri.

6. L'amministratore unico potrà percepire, salvo apposita delibera assembleare, un compenso commisurato all'attività effettivamente svolta e ottenere il rimborso delle spese sostenute per l'assolvimento dell'incarico.



ne del (Rappresentanza del Consorzio Firma sociale)

1. Il Presidente del Consiglio Direttivo, o l'amministratore unico in caso sussista tale organo amministrativo, rappresenta legalmente il Consorzio di fronte ai terzi ed in giudizio, con facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative, in ogni grado di giurisdizione ed anche per giudizi di revocazione e cassazione e di nominare all'uopo avvocati e procuratori alle liti. Per gli atti relativi, nonché per tutti quelli occorrenti per l'esecuzione delle deliberazioni consiliari e/o assembleari, il presidente del Consiglio di amministrazione, e/o l'amministratore unico, ha firma libera.

2. Il Presidente può delegare ad altri con procura il potere di compiere singoli atti in rappresentanza.

ORGANO DI CONTROLLO

Art.25

(Organo di controllo)

1. L'Assemblea ordinaria può istituire un organo di controllo costituito da un sindaco unico o da un collegio sindacale determinandone le funzioni e i poteri.

DIRETTORE

Art. 26

(Direttore del Consorzio)

1. L'esecuzione delle delibere e la direzione del Consorzio possono essere affidate a un Direttore con i compiti

determinati dall'Organo amministrativo che ne dispone la nomina e la revoca.

2. II Direttore partecipa - senza diritto di voto - alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio direttivo.

TITOLO IV

Disposizioni finali

Art. 27

(Enti sostenitori)

1. Gli Enti pubblici e privati che intendono sostenere l'attività del Consorzio per il conseguimento del suo oggetto sociale e che non siano consorziati vengono iscritti, su loro richiesta e previa delibera del Consiglio direttivo, in un apposito albo degli "Enti sostenitori" tenuto dal Consorzio.

2. Il Consorzio può accettare contributi da parte di detti Enti.

3. Gli Enti sostenitori non hanno in alcun caso titolo per usufruire dell'attività del Consorzio nè hanno diritto di votare in Assemblea.

Art. 28

(Liquidazione - Scioglimento)

1. Qualora il Consorzio sia posto in liquidazione, l'Assemblea straordinaria provvede alla nomina di un liquidatore e alla determinazione dei relativi poteri.

2. II patrimonio sociale rimanente una volta effettuato il



pagamento di tutte le passività e il rimborso ai consorziati delle quote di partecipazione al fondo consortile, in misura non superiore al loro valore nominale, è devoluto con deliberazione dell'Assemblea straordinaria a organismi aventi scopi consortili o finalità sociali analoghi o strumentali a quelli del Consorzio.

Art. 29

(Regolamento interno)

1. L'Assemblea ordinaria può approvare un regolamento interno per l'applicazione del presente statuto e per quanto necessario ad assicurare il migliore funzionamento del Consorzio.

Art. 30

(Rinvio alle disposizioni del codice civile)

1. Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni del codice civile vigenti in materia di consorzi volontari tra imprenditori.


Firmato:

Di Giangiaco Vincenzo

Petrucci Alessandro

Pitoni Pierpaolo

Giuseppina Casazza notaio vi è l'impronta del sigillo.



a Cittareale, via del Santuario n. 2/a, titolare della ditta individuale omonima, con sede ove sopra, codice fiscale e numero d'iscrizione nel registro delle imprese di Rieti: GRC FBA 66H10 A315Z, numero REA: RI-54555;

Ficco Giacomo, nato a Cerignola, il 27 novembre 1954, residente a Monterotondo, via Salaria n. 31, partita IVA: 13884151005;

Belà Stefano, nato ad Amatrice, il 5 gennaio 1986, residente ad Amatrice, via della Madonnella n. 2, quale titolare della ditta individuale omonima, con sede ove sopra, codice fiscale e numero d'iscrizione nel registro delle imprese di Rieti: BLE SFN 86A05 A258C, numero REA: RI-72404;

quale speciale procuratore, autorizzato con procura speciale a mio rogito in data 1° marzo 2017, repertorio n. 32816, che in originale si allega al presente atto sotto la lettera "B";

2) Petrucci Alessandro, nato a Rieti, il 30 maggio 1979, domiciliato per la carica ove appresso, che interviene in rappresentanza della società "F.LLI PETRUCCI SRL", con sede in Roma, via Topino n. 35, capitale sociale euro 100.000,00 (centomila), codice fiscale, partita IVA e numero d'iscrizione nel registro delle imprese di Roma: 00913720579, numero REA: RM-1387023, quale amministratore unico in virtù dei poteri derivanti dallo statuto sociale;

3) Di Giangiacomo Vincenzo, nato a L'Aquila, il 29 ottobre 1969, residente ad Antrodoto, frazione Rocca di Fondi, quale

titolare della ditta individuale omonima, con sede ove sopra,
codice fiscale e numero d'iscrizione nel registro delle im-
prese di Rieti: DGN VCN 69R29 A345V, numero REA: RI-63555.

Signori della cui identità personale sono certo.


Con questo atto i componenti costituiscono un Consorzio deno-
minato: "Consorzio dei prodotti tipici della Provincia di
Rieti - Alimenti elementari". Il Consorzio è a struttura a-
perta.

Il Consorzio ha sede in Rieti, via Duprè Theseider n. 7.

Il Consorzio non ha fini di lucro e ha per scopo la valoriz-
zazione delle tipicità reatine ponendo al centro gli agricol-
tori e i trasformatori di prodotti tradizionali, facendoli
dialogare con i consumatori, i ristoratori, i commercianti e
gli enti di promozione, al fine di condurre alla scoperta o
riscoperta di prodotti agricoli o trasformati legati alla
tradizione reatina.

Oggetto del Consorzio è la promozione e la valorizzazione
commerciale, a livello locale, nazionale ed internazionale
dei prodotti agroalimentari tipici reatini.

Per la realizzazione dell'oggetto il Consorzio può svolgere
le attività relative alle lavorazioni di materie prime e di
prodotti semilavorati, alla formazione specialistica, alla
qualità, alla tutela e all'innovazione dei prodotti e dei
servizi commercializzati nei mercati anche attraverso marchi
e loghi in contitolarità o collettivi.



Il Consorzio può richiedere il riconoscimento comunitario DOP/IGP/STG o di marchi geografici collettivi per le produzioni agroalimentari dei propri associati.

Il Consorzio compie ogni altro atto, conclude le operazioni commerciali, finanziarie, partecipa a enti e società e svolge le attività necessarie o utili alla realizzazione dell'oggetto consortile, purchè questo non ne risulti sostanzialmente modificato.

Il Consorzio può espletare qualunque altra attività funzionale al perseguimento dell'oggetto sociale.

Il Consorzio opera in ogni caso prevalentemente a favore delle piccole e medie imprese consorziate.

Così come meglio specificato nello statuto di seguito allegato.

La dotazione patrimoniale è costituita attualmente da euro 2.700,00 (duemilasettecento), somma che è stata raccolta tra i consorziati in relazione alle finalità statutarie del costituendo consorzio; detta dotazione è destinata allo sviluppo delle attività del consorzio e potrà essere aumentata con eventuali sovvenzioni e contribuzioni.

Il primo esercizio chiuderà il 31 dicembre 2017.

Il Consorzio è retto dallo statuto, che qui si allega sotto la lettera "C".

L'Amministrazione è affidata ad un amministratore unico, per il primo triennio viene nominato il signor Pitoni Pierpaolo

(le cui esatte generalità sono quelle riportate in comparsa).

Il componente dichiara di accettare la carica, non trovandosi in alcuna delle condizioni che ne comportano la ineleggibilità o la decadenza.

La quota di iscrizione dei soci che entreranno a far parte del consorzio durante il primo anno viene determinata in euro 100,00 (cento).

Il presente atto in parte dattiloscritto da persona di mia fiducia e in parte scritto da me su dieci pagine di tre fogli è stato da me letto, unitamente agli allegati, ai componenti che l'approvano e lo sottoscrivono con me notaio alle ore dieci e minuti venti.


Firmato:

Pitoni Pierpaolo

Di Giangiacomo Vincenzo

Petrucci Alessandro

Giuseppina Casazza notaio vi è l'impronta del sigillo.




Certifico, io sottoscritta dott. Giuseppina CASAZZA, notaio
in RIETI, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti
di Viterbo e Rieti, che la presente copia è conforme all'ori-
ginale,

per uso, *CONSENTITO*
consta di fogli, *VENTIOVE*

Rieti, *20 MARZO 2017*

Giuseppina Casazza



VERBALE DI DETERMINAZIONE DELL'AMMINISTRATORE UNICO N° 1 DEL 30/03/2017

Oggi, 30/03/2017, alle ore 16:00, presso la sede legale del Consorzio dei Prodotti Tipici della Provincia di Rieti "Alimenti Elementari" in via D. Theseider 7 in Rieti, l'Amministratore Unico Pitoni Pierpaolo, alla presenza della Sig.ra Desideri Miriam, invitata a fungere le funzioni di verbalizzante, determina sull'argomento di seguito riportato:

- AMMISSIONE AZIENDE AGRICOLE E AGROALIMENTARI NEL CONSORZIO DEI PRODOTTI TIPICI DELLA PROVINCIA DI RIETI "ALIMENTI ELEMENTARI".

CONSIDERATE

- le richieste di ammissione da parte delle imprese agricole e agroalimentari di seguito specificate, al Consorzio per la Valorizzazione delle Tipicità Agroalimentari Regione:
- 1- SA.No. S.R.L., C.F. 00465000446 rappresentata da Castelli Gianfranco nato a Norcia il 27/08/1947;
 - 2- F.Lli Petrucci S.R.L., C.F. 00813720578 rappresentante Petrucci Alessandro nato a Rieti il 30/05/1978;
 - 3- Oleificio dei fiori SRL C.F. 00878620573, Rappresentante Bonifazi Stefano nato a Roma il 18/08/1972;
 - 4- Di Giangiorgio Vincenzo nato a L'Aquila il 29/10/1968, C.F. 0624VCN69R29A345V;

- (Ditta individuale); 5-L2 VIGNARELLA SOC. SEMP. AGRICOLA, C.F. 01088400574, Rappresentante Soccorsi Stefania nata a L'Aquila il 26/04/1972; 6-Gentili Emidio, nato a Roma il 02/12/1974, C.F. GNTMDE74T02H501V (Ditta individuale); 7-Becchetti Marlena nata a Roma il 21/03/1941, C.F. BCCMLN41P61H501X (Ditta individuale); 8-Morelli Federico, nato a Rieti il 26/01/1983, C.F. MRLFR83A26H282P (ditta individuale); 9-Morelli Gianluca, nato a Rieti il 01/12/1985, C.F. MRLGL85T01H282K (ditta individuale); 10-Pizzi Andrea, nato a Roma il 13/09/1974, C.F. PZZNDR74P13H501K (ditta individuale); 11-Zucchente Marco, nato a Roma il 21/01/1957, C.F. ZCCMRC57A21H501R (ditta individuale); 12-Bio Mushrooms Società Cooperativa, C.F. 01137960579, Rappresentante Pamarrelli Roger nato a Castellana (TA) il 11/10/1982¹³; Confalone Maria Loreta, nata a Posta (Ri) il 10/12/1962, C.F. CNFMCR62T506934K (ditta individuale); 14-Sebastiani Enrico Maria, nato a Roma il 28/02/1980, C.F. SBSNCH80B28H501L (ditta individuale); 15-La fattoria del Pie' di Greccio Soc. Coop. Agr., C.F. 01086920574 Rappresentante Leoncini Mattia nato a Rieti il 17/07/1980; 16-Mizmi Anna Rita nata a Rieti il 22/05/1976, C.F. MNINRT76E62H282C (ditta individuale); 17-Sapori e Sapori SRL C.F. 01082150572, Rappresentante Costanzi Emilio nato a Antrodoco il 10/07/1947; 18-O.P.O.L. Società Coop. Agricola, C.F. 13148591004, Rappresentante Cormacchia Marcello nato a Roma il 20/01/1972; 19-Agricoop. Terminillo Soc. Coop.,

- C.f. 01077240578, Rappresentante Petrangeli Matteo nato a Rieti il 28/12/1972; 20- Di Carlo Antonio, nato a Rieti il 03/07/1983, C.f. DCRNTN83L03H282L (ditta individuale); 21- Colasanti Roberto nato a Rieti il 08/05/1960; C.f. CLSRR560E08H282K (ditta individuale); 22- Gizzi Massimiliano, nato a Leonessa il 09/08/1967, C.f. G77MSMG7MO8E535L (ditta individuale); 23- Samperna Fabio, nato a Rieti il 11/06/1990, C.f. SMPFBAS0H11H2825 (ditta individuale); 24- Ciavattz Maura, nato a L'Aquila il 30/07/1988, C.f. CVTHRA88L30A36SP (ditta individuale); 25- Ramundo Orlando Emanuele, nato a Roma il 12/08/1976, C.f. RHMNML76H12H501U (ditta individuale);
- Che le stesse aziende sono in possesso dei requisiti di cui all'art. 4 dello Statuto;
 - Che le aziende sopra citate hanno dichiarato di aver preso visione e accettato senza riserve o condizioni lo Statuto del Consorzio;
 - Che da una valutazione le medesime aziende possono apportare giovamento allo scopo sociale del Consorzio;
 - Che le aziende sopra menzionate hanno espressamente richiesto di voler partecipare al Progetto del PSR LATIO 2014/2020 Misura 16.10.1 "Progetti di filiere organizzate" già deliberato dal neo-costituito Consorzio creato all'uopo;
 - Visto lo statuto; Tutto ciò premesso; DETERMINA - di ammettere alla data boherma le aziende sopra identificate di cui n° 1 fino al 25 al Consorzio per la Valorizzazione

delle Tipicità Agroalimentari Reatine "Alimenti Elementari."

Verbale chiuso alle ore 18:00.

Il verbalizzante (Desideri Miriam) - L'Amministratore Unico

Desideri Miriam

(P. Tomi Pierpaolo)

